

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita un'Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata **“Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli – Donatori di Sangue” ONLUS**, ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266.

SEDE

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano presso la Fondazione IRCCS di natura pubblica Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- riunisce quei cittadini che, in piena libertà, vogliono far parte della grande famiglia dei donatori di sangue;
- svolge opera di propaganda per diffondere la conoscenza dei problemi che affliggono la raccolta del sangue;
- promuove iniziative atte a divulgare una corretta coscienza della donazione, sotto il profilo sociale e legislativo;
- assicura e potenzia l'attività del Centro Trasfusionale ove è ospitata;
- formazione ed educazione sanitaria finalizzata alla donazione di sangue;
- la ricerca scientifica sanitaria relativamente alle attività sopra elencate.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione si propone:

- a migliorare qualitativamente e quantitativamente la prestazione immuno - trasfusionale, anche con la collaborazione di altri centri trasfusionali;
- di realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute ed ad una valida prevenzione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente .

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi dai sovventori .

SOCI

Art. 4 - L'Associazione è composta da soci fondatori, donatori, sostenitori e collaboratori, secondo i criteri di ammissione di seguito specificati.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci donatori le persone fisiche che, previo esame clinico, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici ai sensi e per gli effetti dei protocolli approvati dal Ministero della Sanità, nonché coloro che, essendo stati donatori, non sono più idonei per motivi

sanitari, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, che, essendosi particolarmente distinti nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 60 giorni.

Sono soci collaboratori i volontari che collaborano con continuità alle attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi fini.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 5 - I soci hanno tutti uguali diritti; l'attività dei soci nonché di tutti i volontari che operino a favore dell'associazione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun diritto a retribuzione.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli scopi associativi o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota, se prevista dal regolamento, per il relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto del presente statuto e delle normative applicabili.

PATRIMONIO

Art. 6 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dal contributo indicizzato a favore delle Associazioni Donatori di sangue come da D.P.G.R. n.880/SAN del 30 ottobre 1981 da erogarsi da parte dell'ente presso cui il donatore-associato viene sottoposto al salasso;
- b) dalle quote associative annuali degli associati sostenitori;
- c) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- d) dal ricavato delle manifestazioni, effettuate occasionalmente, e delle attività organizzate dall'Associazione;
- e) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Operativo;
- d) la Presidenza;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) i Revisori dei conti;
- h) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola, per le categorie per le quali è previsto, con il versamento del contributo deliberato dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% più uno dei soci.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax ovvero e-mail a ciascuno degli associati almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata anche a mezzo di annuncio affisso nei locali dell'associazione medesima e pubblicato sul proprio sito internet

www.donatorisangue.org.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 9 - Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina del Revisore dei conti;
- e) la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- g) l'approvazione di un regolamento interno;
- h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 10 - Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole dei presenti qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti all'assemblea.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, di cui sette eletti dall'assemblea anche tra i non soci e quattro componenti di diritto individuati per la carica ai sensi del presente articolo.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I componenti di diritto, in funzione della carica ricoperta, sono: a) il Presidente della Fondazione IRCCS o un consigliere da lui delegato; b) il Direttore Sanitario della Fondazione IRCCS; c) il Primario del Centro Trasfusionale e di Immunoematologia della Fondazione IRCCS; d) il rappresentante del Comitato operativo di cui all'art. 14.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un consigliere delegato cui attribuire specifiche competenze.

In caso di cessazione prima della scadenza di un Consigliere nominato dall'Assemblea è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla assemblea successiva.

I Consiglieri sostituiti resteranno in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti i consiglieri sostituiti.

In caso di cessazione della maggioranza dei membri elettivi del Consiglio in carica si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art. 12 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax od e-mail almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti rappresentanti almeno la maggioranza dei membri elettivi del Consiglio e delibera a maggioranza dei presenti.

Il voto di un membro istituzionale non può mai essere determinante nell'assunzione di una delibera. Art. 13 – Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere., da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio determina l'ammontare (in misura uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza) delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Operativo e al Segretario.

COMITATO OPERATIVO

Art. 14 – L'eventuale nomina del Comitato Operativo è di competenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Operativo, ove nominato, è composto da:

- a) Un sanitario del Centro Trasfusionale eletto dai sanitari medesimi;
- b) Un infermiere professionale del Centro Trasfusionale eletto dai colleghi medesimi;

- c) I responsabili delle sezioni esterne dei donatori;
 - d) Due associati donatori o collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo;
 - e) Un associato collaboratore nominato dal responsabile del Centro Trasfusionale.
- Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Operativo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
- Il Comitato elegge nel suo seno un Rappresentante che ha diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo.

PRESIDENZA

Art. 15 - Al Presidente e, in via sostitutiva, al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TESORIERE

Art. 16 - Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.

SEGRETARIO

Art. 17 - Il Segretario verbalizza e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18 - L'assemblea nomina, anche tra i non soci, un Revisore dei Conti effettivo ed un Revisore supplente, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore dei conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Il Revisore dei Conti effettivo ed il Revisore supplente restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da 3 membri nominati dall'assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura.

ESERCIZIO

Art. 20 - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 30 settembre di ogni anno.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 21 - E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse .

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 22 - L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 23 - L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione di volontariato, secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91-salvo diversa destinazione imposta dalla legge.